

STATUTO
Fondazione BPM

Articolo 1

Costituzione e denominazione

Per iniziativa di Banco BPM S.p.A. (il “**Fondatore**” o il “**Banco BPM**”), società nata dalla fusione di Banca Popolare di Milano Scarl (o “**BPM Scarl**”) con Banco Popolare Soc. Coop., è costituita la “**Fondazione Banca Popolare di Milano**”, o, in breve, “**Fondazione BPM**” (la “**Fondazione**”).

Essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme in materia; in particolare, l'organizzazione, con l'entrata in vigore del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), ai sensi dell'art. 12 d.lgs. n. 117/2017, assume, nella propria denominazione, la qualifica di “**Ente del Terzo settore**”, nell'acronimo “**ETS**”, dizione che ne costituisce peculiare segno distintivo e a tale scopo viene inserita in ogni atto, corrispondenza e manifestazione esterna della medesima.

Articolo 2

Sede, Delegazioni e uffici, Durata

La Fondazione ha sede in Milano, Piazza Meda 4.

La Fondazione, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può istituire e chiudere delegazioni e uffici, sedi di rappresentanze e altre strutture organizzative in Italia e all'estero, al fine di garantire il conseguimento delle finalità della Fondazione e onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

La Fondazione è costituita senza limiti di durata salvo venga proposto lo scioglimento anticipato alla Autorità competente.

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi della normativa vigente tempo per tempo.

Articolo 3

Scopi

La Fondazione non ha finalità di lucro e non può distribuire utili e - accogliendo e facendo propri i valori tradizionalmente espressi dall'ex Gruppo BPM, oggi confluito nel Gruppo Banco BPM – allo scopo di mantenere e ripristinare un elevato standard di servizi in favore di tutta la collettività, si propone di svolgere, realizzare, sostenere e promuovere in via esclusiva o principale attività di interesse generale (ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs.117/2017) con il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, la Fondazione promuove, attua e sostiene iniziative di assistenza e beneficenza

nei territori presidiati dall'ex BPM Scarl e dal suo Gruppo (con particolare riferimento, seppur non esclusivamente, ai territori di Milano, Legnano e Alessandria) in continuità con l'attenzione riservata dallo stesso ex Gruppo BPM a detti territori e alle varie anime che costituiscono il profilo identitario dell'ex Gruppo BPM.

In tale ottica la Fondazione promuove e sostiene iniziative nel settore della educazione, formazione scolastica, universitaria e professionale (ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni), nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, della istruzione in genere, della ricreazione, dell'assistenza sociale e sanitaria (ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni), con particolare riguardo alle fasce sociali maggiormente disagiate, della cultura, del culto, della ricerca scientifica, del patrimonio artistico, storico e architettonico.

In via meramente esemplificativa, la Fondazione può dunque, in via diretta o in sinergia e in collaborazione con altre Fondazioni od enti pubblici e privati, svolgere attività di promozione e di sostegno di progetti a supporto della educazione dell'infanzia e degli studi scolastici o universitari, organizzare eventi o programmi a favore di soggetti bisognosi o a fasce d'età non più attivamente occupate, promuovere mostre o manifestazioni culturali in genere, istituire e supportare l'erogazione di borse di studio o di finanziamenti a iniziative di ricerca.

Articolo 4

Attività strumentali, accessorie e connesse

La Fondazione può compiere, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs.117/2017: ogni attività strumentale, secondaria, accessoria e connessa agli scopi statutari e può operare con gli strumenti che saranno, di volta in volta, ritenuti idonei per il conseguimento degli scopi statutari e sempre tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività secondarie in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

In generale, per il perseguimento dei propri scopi, essa può inoltre, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese con altre Fondazioni e soggetti pubblici e privati;
- b) collaborare con università, scuole, fondazioni ed enti pubblici e privati interessati al perseguimento di iniziative coerenti con gli scopi statutari;
- c) promuovere bandi e partecipare a bandi promossi da altri enti pubblici e privati;
- d) richiedere e utilizzare contributi, finanziamenti o erogazioni di ogni tipo e natura, sia privati che pubblici;
- e) amministrare e gestire beni mobili e immobili di cui abbia la proprietà, il possesso, o la

disponibilità;

- f) acquisire - esclusivamente per il perseguimento degli scopi statutari della Fondazione - partecipazioni in società e altri organismi italiani o esteri, nonché collaborare con, e partecipare a, fondazioni, enti, associazioni o istituzioni, pubblici e privati, e sempre che l'attività di tali enti sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di iniziative coerenti con gli scopi statutari della Fondazione, anche concorrendo alla loro costituzione;
- g) aderire ad associazioni nazionali, europee e sovranazionali, coerenti con le finalità della Fondazione;
- h) istituire premi e borse di studio; erogare contributi, anche a fondo perduto, e fornire supporto formativo, a progetti proposti da individui e soggetti che non abbiano come finalità il profitto;
- i) promuovere attività culturali coerenti con le finalità della Fondazione;
- l) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione, senza poter compiere in alcun caso attività commerciali o che abbiano come finalità il profitto.

Le modalità e i criteri di perseguimento degli scopi statutari sono oggetto di determinazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 5

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione costituito dalle somme inizialmente versate dal Fondatore, risultanti dall'atto costitutivo;
- b) dai beni, nonché da ogni altra entità suscettibile di valutazione economica, che pervengano alla Fondazione, a qualsiasi titolo, con destinazione al patrimonio;
- c) dai contributi dell'Unione Europea, dello Stato, degli enti territoriali o di altri enti pubblici espressamente destinati al patrimonio;
- d) da ogni liberalità, elargizione o contributo fatta da enti e/o privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio della Fondazione;
- e) dagli avanzi di gestione che, su delibera del Consiglio di Amministrazione, siano portati a patrimonio.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentito l'Organo di Controllo, possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Articolo 6

Fondo di gestione

Per l'adempimento dei suoi compiti e per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, la

Fondazione dispone di un fondo di gestione costituito da:

- a) le rendite e in generale i redditi del patrimonio di cui al precedente art. 5;
- b) le donazioni, i lasciti testamentari, i contributi e ogni altra liberalità fatta da enti e/o privati, che non siano espressamente destinati al patrimonio della Fondazione;
- c) i contributi del Fondatore e i contributi dell'Unione Europea, dello Stato, degli enti territoriali o di altri enti pubblici o privati non espressamente destinati al patrimonio;
- d) i ricavi legati alle attività istituzionali e accessorie della Fondazione e da ogni altra somma di denaro che pervenga alla Fondazione, anche nell'esercizio dell'attività di raccolta fondi consentita dalla legislazione applicabile, e che non sia espressamente destinata a incremento del patrimonio.

Articolo 7

Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono:

- il Fondatore;
- Consiglio di Amministrazione;
- Presidente e Vice Presidente;
- Collegio dei Revisori o società di Revisione;
- Segretario Generale.

Le funzioni di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, ivi compresi il Presidente e il Vice Presidente, sono gratuite; esse danno luogo unicamente al rimborso delle spese sostenute (e documentate) per lo svolgimento del proprio incarico e autorizzate dal Consiglio stesso.

Articolo 8

Fondatore

Il Banco BPM S.p.A., con sede legale in Milano piazza Meda n. 4, assume la veste di Fondatore costituente e ad esso è riservato il compito di nominare i consiglieri di amministrazione e di indicare il componente a ricoprire la carica di Presidente ai sensi dell'articolo 8 che segue.

Qualora il Fondatore addivenga per qualsiasi motivo al proprio scioglimento esso designerà i soggetti od il soggetto destinato ad esercitare le prerogative ad esso medesimo spettanti ai sensi del presente Statuto.

Articolo 9

Consiglio di Amministrazione

Composizione, nomina e durata

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di cinque a un massimo di otto componenti nominati - secondo quanto previsto nel presente articolo - per un periodo non superiore a tre esercizi, con scadenza al termine della riunione di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di carica.

Il primo Consiglio di Amministrazione è nominato dal Fondatore in sede di atto costitutivo mentre il rinnovo del Consiglio di Amministrazione viene effettuato, previa determinazione del numero di componenti da deliberarsi a opera del Consiglio di Amministrazione uscente:

(i) per quanto riguarda un componente, dal Comune di Milano;

(ii) per quanto riguarda i restanti componenti, Fondatore (a mezzo dei propri organi competenti) o suo avente causa.

Contestualmente alle nomine dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il Fondatore indica il componente che assume la carica di Presidente della Fondazione, mentre il Comune di Milano indica il componente che assume la carica di Vice Presidente.

In caso di venire meno, in corso di mandato, di un componente del Consiglio di Amministrazione, provvede alla sostituzione il medesimo soggetto che lo aveva nominato.

Nel caso in cui il Comune di Milano non dovesse indicare in tempo utile per il rinnovo il proprio componente, il Consiglio sarà comunque validamente formato ed eleggerà al proprio interno il componente che temporaneamente assumerà la Vice Presidenza.

Articolo 10

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Convocazione e quorum

La convocazione e il coordinamento dei lavori del Consiglio di Amministrazione sono curati dal Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente, provvede il Vice Presidente, o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, il consigliere di amministrazione più anziano di età.

Le convocazioni sono effettuate per iscritto, anche a mezzo posta elettronica ma in ogni caso con mezzi che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione, con almeno tre giorni di preavviso, indicando la data, l'ora e il luogo della seduta e gli argomenti all'ordine del giorno. In caso di particolare urgenza, il preavviso può essere ridotto a un giorno.

Nel caso di convocazione con posta elettronica i membri del Consiglio di Amministrazione devono procedere all'elezione di un domicilio elettronico, con apposita dichiarazione autografa depositata agli atti della Fondazione.

Il Consiglio si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove in Italia.

Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria due volte l'anno, per l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio di previsione e comunque ogniqualvolta il Presidente lo consideri necessario o su richiesta della maggioranza dei consiglieri.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite con la presenza della metà più uno dei componenti in carica.

La partecipazione alle riunioni può avvenire mediante audio e videoconferenza o altri mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti. In caso di partecipazione a distanza occorre che vengano

indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei presenti tranne che si tratti di deliberazioni per le quali il presente Statuto preveda maggioranze diverse. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

Articolo 11

Compiti del Consiglio di Amministrazione

Funzioni e poteri

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo cui sono affidate tutte le funzioni della Fondazione ed ha tutti i poteri necessari e organizzativi per la gestione della Fondazione.

Fermi restando i compiti previsti in altri articoli del presente Statuto, il Consiglio:

- pianifica le attività e gli obiettivi della Fondazione e ne approva le linee strategiche;
- approva le iniziative e i progetti sottoposti al suo esame;
- valuta con cadenza almeno annuale i risultati dell'attività svolta;
- approva la relazione del Presidente sull'attività della Fondazione e sulle linee generali del suo sviluppo;
- individua i settori d'interesse della Fondazione;
- predispose e approva il bilancio consuntivo e il bilancio di previsione nonché adotta gli adempimenti pubblicitari connessi, nei casi e con le modalità previste dalla legge al raggiungimento delle soglie di legge;
- nomina un Segretario Generale, persona fisica che sia obbligatoriamente al di fuori dei componenti stessi del Consiglio;
- approva, con il parere obbligatorio non vincolante del Fondatore, le modifiche dello Statuto della Fondazione e le trasformazioni dell'Ente con deliberazione da assumere con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei componenti in carica;
- approva la trasformazione della Fondazione con deliberazione da assumere con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei componenti in carica;
- delibera l'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari, nonché degli acquisti ad altro titolo di beni e di ogni altra entità suscettibile di valutazione economica;
- compie ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'attività della Fondazione o comunque inerente i propri scopi o le proprie attività strumentali, accessorie o connesse.

Articolo 12

Presidente della Fondazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è anche il Presidente della Fondazione.

Il primo Presidente è nominato dal Fondatore in sede di atto costitutivo.

Al Presidente spettano la rappresentanza della Fondazione nonché compiti di gestione dell'attività della medesima, nei limiti delle facoltà attribuitigli dal presente Statuto e dei poteri che potranno essergli conferiti, tempo per tempo, con delega del Consiglio di Amministrazione.

In particolare, il Presidente:

- a) cura i rapporti con Autorità, istituzioni e organismi nazionali e internazionali al fine di promuovere la conoscenza e lo sviluppo delle attività statutarie; rappresenta la Fondazione nelle manifestazioni e iniziative ufficiali;
- b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne redige l'ordine del giorno; monitora l'esecuzione, coadiuvato dal Segretario Generale, delle deliberazioni del Consiglio;
- c) ha la rappresentanza legale e processuale della Fondazione, con facoltà di nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti;
- d) determina l'adozione di eventuali regolamenti e procedure della Fondazione.

Al Presidente o Vice Presidente possono essere delegati dal Consiglio di Amministrazione, con deliberazione assunta dalla maggioranza dei componenti in carica, i poteri di compiere specifici atti o categorie di atti rientranti nell'attività della Fondazione o comunque inerenti ai propri scopi o alle proprie attività principali, strumentali, accessorie o connesse, ivi compresa l'accettazione di eredità, legati e donazioni.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente lo sostituisce, esercitandone le funzioni, il Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento, il consigliere di amministrazione più anziano di età, ai quali spetta pure la rappresentanza legale e processuale della Fondazione.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal Presidente o dal Vice Presidente che eccedano i limiti stanziati dal bilancio di previsione, devono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito a tutti gli effetti, dal Vice Presidente, ed in assenza anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano.

Articolo 13

Organo di controllo e revisione

L'Organo di Controllo è un organo obbligatorio della Fondazione, ed è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, nominati - secondo quanto previsto nel presente articolo - tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili.

Il Collegio designa il Presidente tra i suoi membri.

La prima nomina del Collegio dei Revisori è effettuata dal Fondatore in sede di atto costitutivo.

Ciascun rinnovo dopo la prima nomina può prevedere, alternativamente, un nuovo Organo di Controllo oppure una Società di Revisione che sia già revisore del Fondatore, secondo quanto previsto dal successivo art. 19 del presente statuto.

Il rinnovo avviene con delibera del Consiglio di Amministrazione del Fondatore o suo avente causa adottata almeno trenta giorni precedenti la scadenza del mandato.

L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi e comunque sino all'approvazione dell'ultimo bilancio del periodo e può essere confermato.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e del presente Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 231/2001 ove applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, contabile e sul concreto funzionamento della Fondazione. Il Collegio esercita compiti di monitoraggio nell'osservanza delle finalità istituzionali della Fondazione, con particolare riguardo agli artt. 5, 6, 7, 8, d.lgs. 117/2017 e attesta che il bilancio sia stato redatto in conformità delle disposizioni del d.lgs. 117/2017 e delle norme ad esso applicabili, e di ciò viene dato atto nel bilancio consuntivo. All'Organo di Controllo è altresì attribuita la revisione legale dei conti al verificarsi dei parametri previsti dalla legge applicabile.

L'Organo di Controllo controlla anche la gestione contabile e amministrativa della Fondazione; a tal fine provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, effettua le verifiche di cassa e redige apposite relazioni sui bilanci di previsione e consuntivo, ferma la facoltà di cui all'art. 19 del presente statuto di affidare tale compito ad una apposita Società di Revisione.

I membri dell'Organo di Controllo assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Possono in qualsiasi momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo e a tal fine chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Per la revisione contabile, ai Revisori effettivi spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute (e documentate) per lo svolgimento del proprio incarico, l'eventuale compenso determinato dal Consiglio di Amministrazione del Fondatore o suo avente causa.

Per la convocazione e le riunioni dell'Organo di Controllo si applicano, in difetto di diverse disposizioni, quanto previsto per il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14

Organizzazione e funzionamento della Fondazione - Segretario Generale

L'organizzazione e il funzionamento della Fondazione sono curati da un Segretario Generale, nominato dal Consiglio di Amministrazione obbligatoriamente al di fuori dei propri componenti.

Il Segretario Generale, tra l'altro:

a. cura e promuove i rapporti con soggetti terzi, privati e pubblici, per l'ideazione,

- costituzione e realizzazione di iniziative, progetti e *partnership* finalizzate alla realizzazione coerente degli scopi statutari;
- b. cura, di concerto con Presidente e Vice Presidente, i rapporti con le autorità, le istituzioni e i mezzi di informazione;
 - c. cura l'organizzazione dei processi di lavoro della Fondazione; promuove l'adozione di regolamenti o procedure della Fondazione;
 - d. esegue, di concerto con Presidente e Vice Presidente, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - e. fornisce gli elementi per la valutazione dei risultati, assicurando rendicontazioni per il controllo della gestione patrimoniale, delle erogazioni effettuate, degli impegni di spesa e delle obbligazioni assunte dalla Fondazione;
 - f. esercita gli ulteriori poteri e compiti eventualmente delegati dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente.

La Fondazione potrà concordare con il Fondatore di avvalersi per l'esercizio della propria attività di strutture e di personale di quest'ultimo.

Articolo 15

Contabilità e bilanci di previsione e consuntivo

Il Consiglio di Amministrazione individua i criteri per la registrazione amministrativo-contabile di tutti i movimenti finanziari della Fondazione.

L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Il primo esercizio finanziario avrà inizio alla data dell'atto costitutivo e terminerà il 31 dicembre successivo.

Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione predispone e approva il bilancio preventivo secondo le disponibilità alla data del 31 ottobre, e ne invia copia al Collegio dei Revisori e al Fondatore.

Nel bilancio preventivo sono indicati i limiti di spesa con distinto riferimento alle spese di funzionamento e a quelle per le attività istituzionali della Fondazione. A loro volta, queste ultime vanno suddivise in ragione della loro destinazione. La relazione del Collegio dei Revisori sul bilancio di previsione è redatta entro trenta giorni dall'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, entro il mese di marzo di ogni anno, redige, in conformità alle disposizioni di legge, il bilancio relativo all'esercizio precedente con la relazione che illustra l'andamento della gestione nei distinti ambiti in cui la Fondazione è intervenuta.

I Bilanci consuntivo e preventivo sono comunque redatti nell'osservanza di quanto previsto dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni, e nell'osservanza delle disposizioni comuni.

Ricorrendone i presupposti, la Fondazione redige il bilancio sociale secondo le linee previste

dalla normativa applicabile.

Bilancio e relazione sono trasmessi tempestivamente al Collegio dei Revisori, il quale entro quindici giorni trasmette al Consiglio di Amministrazione le proprie osservazioni con apposita relazione; il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto di dette osservazioni, approva definitivamente il bilancio entro il 30 aprile, o entro il 30 giugno qualora particolari motivate esigenze lo richiedano.

Il Bilancio approvato e la relazione del Collegio dei Revisori sono trasmessi al Fondatore unitamente a una dettagliata informativa sull'attività svolta dalla Fondazione nell'esercizio di riferimento che evidenzia, in particolare, gli scopi perseguiti, i settori d'intervento, i soggetti beneficiari e gli importi delle erogazioni.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali sono impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o di avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a eccezione di quanto imposto da norme di legge vigenti.

E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali nonché delle altre attività quest'ultime strumentali, accessorie e connesse, ovvero per l'aumento del patrimonio.

Articolo 16

Conflitti d'interesse

I componenti degli organi della Fondazione operano nell'esclusivo interesse della Fondazione stessa.

Nel caso in cui un componente degli organi venga a trovarsi, per conto proprio o di terzi, in una situazione di conflitto di interesse con la Fondazione, deve darne immediata comunicazione al Presidente dell'organo di appartenenza, nonché astenersi dal partecipare a deliberazioni in relazione alle quali possa determinarsi il predetto conflitto; se si tratta del Segretario Generale, egli deve astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Nel caso di violazione dei doveri di cui al comma precedente, l'interessato può essere dichiarato decaduto dall'organo di appartenenza con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti in carica aventi diritto al voto.

Articolo 17

Proroga degli organi

Tutti i componenti degli organi della Fondazione che siano, per qualsiasi motivo, cessati dalla carica esercitano in ogni caso le rispettive funzioni sino all'insediamento dei corrispondenti componenti dei nuovi organi limitatamente all'attività di ordinaria amministrazione.

Articolo 18

Verbali

I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo e, se nominata, dalla Società di Revisione, a cura del Presidente e del Segretario Generale, devono essere trascritti in ordine cronologico su appositi registri, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono e per esso del segretario medesimo.

Articolo 19

Revisione dei conti

Ai sensi dell'art. 13 del presente statuto, la prima nomina dell'Organo di Controllo (con il Collegio dei Revisori) è effettuata dal Fondatore in sede di atto costitutivo.

Ciascun rinnovo dopo la prima nomina può prevedere, alternativamente, un nuovo Collegio dei Revisori oppure una Società di Revisione che sia già revisore del Fondatore, sempre secondo quanto previsto dall'art. 13 del presente statuto.

Il rinnovo avviene con delibera del Consiglio di Amministrazione del Fondatore o suo avente causa adottata almeno trenta giorni precedenti la scadenza del mandato.

Fermo restando, pertanto, che l'Organo di Controllo è un organo obbligatorio della Fondazione, in caso di rinnovo dopo la prima nomina che non preveda un nuovo Collegio dei Revisori, la revisione dei conti della Fondazione può essere affidata ad una Società di Revisione su incarico conferito dal Consiglio di Amministrazione del Fondatore.

La Società di Revisione, che deve essere iscritta nell'apposito registro, è nominata – secondo quanto previsto nel presente articolo – per tre esercizi, ed è rieleggibile.

La Società di Revisione, a mezzo di propri esponenti, può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 20

Controllo dell'autorità governativa

La Fondazione è retta dal presente Statuto ed è soggetta alle vigenti norme in materia.

Con l'entrata in vigore delle disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni, sarà soggetta a tale nuova normativa.

Articolo 21

Scioglimento e devoluzione dei beni

E' prevista l'estinzione della Fondazione nell'ipotesi che il perseguimento dello scopo della Fondazione stessa divenisse impossibile o di scarsa utilità, o se il patrimonio divenisse insufficiente, e in genere quando dovessero ricorrere le cause di estinzione o scioglimento previste dagli articoli 27 e 28 del Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione, nel caso, ne effettuerà la constatazione con deliberazione validamente assunta con il voto favorevole dei quattro quinti dei componenti in carica.

In ogni caso di estinzione della Fondazione, tutti i beni residui dopo l'esaurimento delle operazioni di liquidazione saranno devoluti ad altri Enti del terzo settore che perseguano

finalità analoghe indicati dal Consiglio di Amministrazione.

Nel caso si addivenisse per qualunque motivo alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà un liquidatore che potrà essere scelto anche fra i componenti del Consiglio di Amministrazione uscente.

Articolo 22

Clausole di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le vigenti disposizioni di legge.

Norma transitoria

Si precisa che, come già indicato all'art.1, il presente statuto, con l'iscrizione nel Registro Nazionale Unico degli Enti del Terzo Settore, la prima parte dell'art. 1 assumerà il seguente tenore: "Per iniziativa di Banco BPM S.p.A. (il "**Fondatore**" o il "**Banco BPM**"), società nata dalla fusione di Banca Popolare di Milano Scarl (o "**BPM Scarl**") con Banco Popolare Soc. Coop., è costituita la "**Fondazione Banca Popolare di Milano – Ente del Terzo Settore**", o, in breve, "**Fondazione BPM- ETS**".